

**Dott.  
GABRIELE CARRESI  
NOTAIO**

**REP. 305.202**

**FASC. 40.035**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Reg.to a Firenze-Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

il 21/09/2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di set-

al numero 31858

tembre, in Borgo San Lorenzo, Viale Europa Unita n. 6, alle

serie 1T

ore diciotto e trentacinque minuti.

Avanti a me dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San

Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Firenze, Pistoia e Prato,

E' COMPARSO

- INCAGLI GIOVANNI, nato a Borgo San Lorenzo il 18 febbraio

1962, ivi residente, Viale Pecori Giraldi n. 42, c.f.: NCG

GNN 62B18 B036D.

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità persona-

le io Notaio sono certo, dichiara sotto personale responsabi-

lità previamente ammonito, di non essere nemmeno per relazio-

ne, persona politicamente esposta, il quale agendo non in

proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rap-

presentante della società denominata "**VIVI LO SPORT SOCIETA'**

**SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con se-

de in Borgo San Lorenzo, Via Caiani n. 28, iscritta al REA

di Firenze al n. 532044, partita iva e c.f. n. 05243210480,

capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero

zero), durata al 31 dicembre 2050, mi fa richiesta di redige-

re il presente verbale di assemblea straordinaria della sud-

detta società, qui riunita in questo giorno luogo ed ora, in seduta totalitaria come il comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) riformulazione dell'intero statuto sociale

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il signor Incagli Giovanni in qualità di Amministratore Unico il quale chiama me Notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, constata e fa constare:

- che è presente l'unico socio "COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" in persona del Sindaco protempore Omoboni Paolo, nato a Borgo San Lorenzo il 18 settembre 1978, titolare dell'intero capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)

- che è presente pertanto l'intero capitale sociale

- che non sussiste il Collegio Sindacale;

- che è presente l'organo amministrativo in persona dell'Amministratore Unico Incagli Giovanni

- che quindi l'assemblea è atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone alla assemblea quanto segue:

- essendo il capitale sociale della società "VIVI LO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" interamente detenuto dal "COMUNE DI BORGO SAN LORENZO", e pertanto ad integrale partecipazione pubblica, si rende ne-

cessario riformulare integralmente lo statuto sociale.

L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, delibera col voto favorevole dell'unico socio la riformulazione dell'intero statuto sociale.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale, noto al socio, portante le modifiche sopra deliberate.

Detto testo si allega al presente atto sotto **lettera A)**.

Niente altro essendoci da deliberare l'assemblea si scioglie ed il presente verbale si chiude essendo le ore diciotto e cinquanta minuti.

Il comparente dichiara di avere conferito al Notaio che riceve l'atto l'incarico per l'istruttoria, la redazione e la stipula; che il titolare effettivo dei rapporti di cui al presente atto coincidono con il sottoscritto; che i dati anagrafici che li connotano, come in comparizione indicati, sono veritieri ed attuali e consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali a tutti i fini connessi con il presente atto ed i suoi adempimenti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

**LA PARTE MI ESONERA DALLA LETTURA DELL'ALLEGATO.**

Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di mia mano su tre facciate e quanto della quarta di un foglio.

Letto da me notaio al comparente, in assemblea, il quale di-

chiara il presente atto conforme alla propria volontà.

F.to: Giovanni Incagli

GABRIELE CARRESI NOTAIO

**Copia conforme all'originale**

**STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

1. A seguito dell'acquisto e del conseguente subentro da parte del Comune di Borgo San Lorenzo nella quota del 49%, già di proprietà di UISP Comitato Territoriale Firenze, è costituita una Società a responsabilità limitata, ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 Codice Civile e dell'art. 113 comma 4 lett. A) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, denominata: "VIVI LO SPORT Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in breve "VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l."

2. Il Comune di Borgo San Lorenzo diviene il socio unico e detentore dell'intero capitale sociale della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; al contempo, la società realizza la propria attività prevalentemente con il Comune di Borgo San Lorenzo.

3. In caso di successiva pluralità di soci, questi potranno essere solo soggetti pubblici ed il Comune di Borgo San Lorenzo, quale socio fondatore, manterrà comunque una quota societaria che non potrà essere inferiore al cinquantuno

per cento.

## **Articolo 2 - Oggetto / Scopo**

1. La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale, anche se non in via esclusiva, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che non agonistica, ludico motoria ricreativa e didattica, che di propaganda dello sport in genere, con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza.

2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà anche: a) gestire il Centro Piscine Mugello e gli altri impianti sportivi di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero degli altri soci, se presenti; b) organizzare attività didattiche e formative per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse, organizzare iniziative di promozione della salute attraverso la pratica sportiva per tutte le età, in particolare per i bambini, gli adolescenti, i giovani e gli anziani; c) assumere in proprio la gestione di altri impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar,

ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi; d) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi; e) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria, nonché di prevenzione per gli incidenti sportivi e le recidive; f) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; f) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali. La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico, e commerciali.

3. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato la società deve operare prevalentemente con il socio unico (ovvero anche con gli altri soci, se presenti) e non può partecipare a gare.

Eventuali prestazioni effettuate in favore di soggetti diversi dal socio unico (ovvero dai soci) devono avere carattere residuale rispetto all'attività complessivamente svolta ed in ogni caso devono essere svolte nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016; pertanto, la società

potrà svolgere attività anche nei confronti di soggetti non

soci a condizione che:

- oltre l'ottanta per cento del suo fatturato si effettuato

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal proprio

socio ovvero dai propri enti pubblici soci;

- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di

fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri

recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale.

#### **Articolo 3 - Sede**

1. La società ha sede nel territorio nel Comune di Borgo San

Lorenzo.

2. Il socio unico, ovvero i soci, hanno facoltà di istituire

e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi amministrative,

filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti

ti e dipendenze in genere e comunque denominate, senza che

ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello

Statuto Sociale.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050 e

potrà essere prorogata, con decisione univoca del socio

unico (o dei soci a maggioranza semplice) il quale ha

altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato

della società. (anche in caso di pluralità di soci)

#### **Articolo 5 Capitale**

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal Comune di Borgo San Lorenzo, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi, fatta salva l'ipotesi in cui i terzi siano Enti Pubblici I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; la polizza o la fidejussione possono essere sostituite in qualunque momento dal socio con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le

disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Possono essere conferiti prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; in tal caso il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria con la quale vengono garantiti per l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera e di servizi a favore della società. In tale ipotesi la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

4. Il patrimonio costituito dagli immobili, dalle rette, dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio stipulati fra il socio unico e la società, è inalienabile, salva diversa motivata deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 6 - Finanziamenti del socio**

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 comma 2 del Codice Civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Assemblea.

3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.

#### **Articolo 7 - Domiciliazione**

Il domicilio del socio unico, o dei soci, dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

#### **Art. 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione**

1. E' vietato al socio unico (ovvero ai soci se presenti), il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, fatta salva l'ipotesi in cui quanto qui stabilito venga posto in essere in favore di altro soggetto pubblico.

#### **Art. 9 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Borgo San Lorenzo negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro

delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

**Art. 10 - Organi della società. Divieto**

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- l'Organo di controllo e/o un revisore.

2. Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 11- Decisioni dell'assemblea**

1. Il socio unico (ovvero i soci) decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o i medesimi soci sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico, ovvero dei soci, le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 del Codice Civile, e comunque:

- a) il trasferimento della sede sociale;
- b) l'approvazione del bilancio d'esercizio, le modalità di utilizzo degli utili e le modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c) le decisioni relative alla nomina ed alla revoca dell'Amministratore Unico e la fissazione dell'eventuale compenso;
- d) l'eventuale istituzione di direttori e/o del direttore

	generale, la durata dell'incarico e le relative funzioni;	
e)	la nomina del Revisore legale dei conti, dell'Organo di controllo e del suo Presidente; nonché del referente per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo;	
f)	le modifiche del presente Statuto, nonché le decisioni assunte ai sensi del comma 4 dell'art. 2482-bis del Codice Civile;	
g)	le modifiche al capitale sociale;	
h)	le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Comune di Borgo San Lorenzo;	
i)	l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;	
j)	l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o enti, ove consentite dalla normativa vigente per le società partecipate dagli Enti locali;	
k)	la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;	
l)	l'approvazione del documento programmatico triennale di cui all' art. 12, comma 11, del presente Statuto, in base ai quali si svilupperà l'azione societaria in conformità agli indirizzi espressi dal socio unico ovvero dai soci;	
m)	le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni	

	di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di	
	garanzia su beni immobili, di valore pari o superiore ad	
	euro 40.000,00 (quarantamila) per ciascuna operazione;	
	n) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;	
	o) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a	
	qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari	
	o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) per singola	
	transazione, qualora non previsti nel documento	
	programmatico triennale approvato ai sensi della	
	precedente lettera l);	
	p) gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o	
	superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) per singolo	
	incarico, qualora non previsti nel documento programmatico	
	triennale approvato ai sensi della precedente lettera l);	
	q) lo scioglimento anticipato della società e alla sua	
	revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei	
	liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,	
	le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai	
	sensi dell'art. 2487 comma 1 del Codice Civile;	
	r) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e	
	prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore	
	ad Euro quarantamila (40.000,00), ad esclusione dei	
	prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel	
	documento programmatico triennale approvato ai sensi della	
	precedente lettera l);	

s) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Statuto.

Tutte le decisioni di cui al comma precedente debbono essere adottate mediante decisione assunta in forma assembleare.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della Regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante sul libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e

l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale, e l'Organo amministrativo e di revisione siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione. Le decisioni dei soci vengono prese e l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

#### **Articolo 12 - Amministrazione e rappresentanza**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dall'Assemblea e dal socio unico ovvero dai soci.

2. La nomina dell'Amministratore Unico compete all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile, tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione degli organi di governo degli Enti Locali e dotate di comprovata competenza in ordine alle materie connesse alle finalità della società. Alla nomina dell'amministratore si applica l'art. 2382 c.c., nonché il D.Lgs. n. 39/2013.

3. L'Amministratore Unico ha comunque la rappresentanza generale della società. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 734 della L. 296/2006, come interpretata dall'art. 3 comma 32-bis della Legge 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina ed è rieleggibile;

la cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Nell'intervallo temporale intercorrente fra la cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ed il momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito l'amministratore decaduto potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli eventuali compensi spettanti all'Amministratore Unico sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le società partecipate dagli Enti locali. Tali compensi possono essere previsti in misura fissa e/o essere commisurati, anche parzialmente, ai risultati conseguiti dalla società.

In caso di mancata deliberazione da parte dell'Assemblea del compenso, l'incarico di Amministratore Unico si intende svolto a titolo gratuito. L'Amministratore Unico ha in ogni caso diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico, ove previsto dalla normativa vigente e previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

6. L'Amministratore Unico è liberamente revocabile dal socio unico, o dalla maggioranza dei soci, in qualunque momento.

All'Amministratore revocato senza giusta causa compete esclusivamente il 20% dell'eventuale compenso residuale che

gli sarebbe spettato al termine ordinario dell'incarico, ed

in ogni caso con il limite massimo di una annualità;

l'accettazione della carica equivale ad accettazione della

presente clausola. A seguito di revoca, dimissioni, scadenza

del mandato dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve

provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico

senza indugio.

7. Devono essere comunque autorizzate da una decisione

dell'Assemblea le operazioni in cui l'Amministratore Unico

sia in conflitto di interessi con la società, anche

potenziale.

8. L'amministratore che sia colpito da provvedimenti

disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive

Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo

superiore a 90 (novanta) giorni, decade dalla carica e per

tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche

sociali. Non può essere eletto amministratore colui che

ricopre cariche sociali in altre società od associazioni

sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima

federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta

dal CONI. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di

legge e dei regolamenti sportivi. Parimenti non può essere

nominato amministratore, ovvero decade dalla carica, colui

che sia colpito da provvedimenti disciplinari o che sia

stato assoggettato da parte del CONI o di qualunque

Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

9. L'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riserva all'assemblea. L'amministratore unico ha fra l'altro la facoltà di stipulare mutui anche con Istituti di credito fondiario e prestare fidejussioni a favore di terzi.

10. La rappresentanza della società, oltre che all'amministratore unico può spettare anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

11. L'Amministratore Unico, entro il 31 dicembre di ogni anno, predispone un piano finanziario triennale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Tale piano potrà essere modificato e/o integrato nel corso dell'esercizio; in questo caso dovrà essere sottoposto nuovamente dall'Assemblea dei Soci per la riapprovazione.

12. L'Amministratore unico deve predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, la proposta di bilancio d'esercizio corredata dei relativi allegati, nonché una dettagliata relazione sulla gestione nella quale, oltre alle informazioni richieste dall' art. 2428 del Codice Civile,

	deve essere effettuata un'analisi degli scostamenti fra	
	gli obiettivi assegnati in sede di programmazione all'organo	
	amministrativo e gli obiettivi effettivamente conseguiti; i	
	suddetti documenti devono essere sottoposti all'Assemblea	
	per l'approvazione definitiva che dovrà intervenire entro	
	120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,	
	salvo quanto previsto dall'art. 2478-bis del Codice Civile.	
	13. L'Amministratore Unico riveste anche l'incarico ad	
	<i>interim</i> di referente per la prevenzione della corruzione ai	
	sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4 del codice	
	di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San	
	Lorenzo, fino a che non intervenga la nomina di altro	
	soggetto terzo, ai sensi e per gli effetti del precedente	
	art. 11, lett. e).	
	<b>Articolo 13 - Organo di controllo e revisore</b>	
	La Società nomina un organo di controllo e/o un revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477	
	c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco	
	scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro, il quale esercita la revisione legale dei conti	
	della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma,	
	c.c. ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla	
	citata normativa.	
	In alternativa, l'assemblea dei soci potrà: a) prevedere che	
	le funzioni di controllo e di revisione siano esercitate da	

un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli art. 2397 e seguenti del codice civile; b) che le funzioni di controllo e/o revisione siano esercitate separatamente, attribuendo la prima ad un organo di controllo monocratico o collegiale e/o la seconda ad un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. Sia il sindaco unico che i componenti del collegio sindacale sono in ogni caso rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause di ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. Il compenso degli organi di controllo e/o revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili. Il sindaco unico o il collegio sindacale ha i doveri e poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis del c.c. e, salva la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis secondo comma c.c. ove ricorrano tutte le

condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla norma stessa. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere.

#### **Articolo 14 - Bilancio e Utili**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge. La proposta di bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione sono trasmesse dall'Amministratore Unico al Socio Unico (ed agli eventuali altri Soci) per l'approvazione ai sensi del presente Statuto; a tal fine La proposta di bilancio d'esercizio viene presentata all'Assemblea previo deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'Amministratore Unico, corredata delle relazioni

previste dalla legge, per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

2. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

#### **Art. 15 - Relazione semestrale al socio unico (o a soci)**

1. L'Organo amministrativo predispone semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi societari, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che trasmette al socio unico o ai soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre:

- il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause;

	- il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle	
	deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	- il riferimento allo stato di attuazione del piano	
	finanziario di cui all'art. 12, comma 11, del presente	
	statuto.	
	3. Inoltre, l'Organo amministrativo trasmette al socio	
	unico, ovvero ai soci, il pre-consuntivo dell'esercizio in	
	chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.	
	<b>Art. 16 - Controllo analogo</b>	
	1. Il Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero i soci, esercitano	
	sulla Società <i>in house</i> Vivi Lo Sport s.s.d. a r.l. un	
	controllo analogo a quello esercitato sulla propria	
	struttura, nelle seguenti forme e modalità:	
	a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da	
	parte dell'Assemblea dei soci;	
	b) tramite l'approvazione del piano finanziario di cui	
	all'art. 12, comma 11, del presente statuto da parte	
	dell'Assemblea dei soci;	
	c) tramite l'esame ed approvazione della relazione	
	semestrale di cui all'art. 15 da parte dell'Assemblea dei	
	soci;	
	d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai	
	sensi del precedente art. 11;	
	2. Gli organi amministrativi e le strutture del Comune di	
	Borgo San Lorenzo, quale socio unico (ovvero di maggioranza	

in caso di pluralità di soci), preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare hanno diritto di richiedere ed ottenere reports ed analisi da parte degli Uffici della Società su specifici aspetti ed attività.

#### **Art. 17 - Relazione sul governo societario**

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati dal comma 1 del presente articolo.

3. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo

all'Assemblea dei soci per la sua approvazione  
contemporaneamente al bilancio di esercizio.

#### **Articolo 19 - Scioglimento**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge o per volontà del socio unico (o dei soci, in caso di pluralità).

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore, nonché sull'eventuale compenso.

4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

5. All'atto dello scioglimento il patrimonio concesso in uso in gestione alla Società ritorna immediatamente nella disponibilità rispettivamente del Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero degli altri soci.

#### **Articolo 20 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico

nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Articolo 21- Norme Generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, vigenti in materia.

F.to: Giovanni Incagli

GABRIELE CARRESI NOTAIO

**Copia conforme all'originale**

